

Ecco, se tutto ciò ha anche soltanto un minimo di parvenza di vero, finalmente spiegata la *lex regia de imperio*. L'antichissima legge dei tempi monarchici, cui persino i *principes*, persino gli imperatori dell'assolutismo si rifecero in séguito per dare un fondamento di antica costituzionalità al loro potere³⁹.

POSTILLA: « IMPERIUM » E « LEX CURIATA ».

1. Nel suo caratteristico stile asciutto, essenziale e per ciò appunto singolarmente brillante, André Magdelain affronta, in un breve ma densissimo saggio, lo studio affascinante della *lex curiata* e degli *auspicia* di investitura magistratuale (Magdelain A., *Recherches sur l'« imperium »*. *La loi curiate et les auspices d'investiture*, n. 12 della serie *Sciences historiques* dei *Travaux et Recherches de la Fac. de dr. et de sc. écon. de Paris* [1968] p. 75).

La tesi difesa dal Magdelain è quanto mai originale. Premesso che le magistrature repubblicane non furono presumibilmente istituite da specifiche leggi, si spiega l'importanza della *lex curiata* rogata successivamente alla elezione dei magistrati: si trattava del loro atto di investitura (« seule la loi curiate réalise l'investiture proprement dite en conferant le *justus magistratus* »: cfr. Messala *apud* Gell. *n. A.* 13.15.4). La *lex curiata* (totalmente estranea all'età regia) era richiesta dal predecessore, prima dell'entrata in carica del nuovo magistrato, allo scopo di dare a costui la possibilità di prendere gli *auspicia* nel primo giorno delle sue funzioni. Gli *auspicia* che il nuovo magistrato prendeva all'entrata in carica (da non confondere con quelli relativi all'elezione) completavano sul piano sacrale la sua investitura (« il requiet lui-même son approbation de Jupiter, il se fait investir de lui »), conferendogli il cd. *imperium domi*. Gli *auspicia* che il comandante di eserciti prendeva sul Campidoglio all'atto della sua partenza servivano, a loro volta, alla attribuzione del cd. *imperium militiae*, il quale fu sin dalle origini nettamente distinto dall'*imperium domi*: « alors que le pouvoir civil est continu et dure pendant toute l'année de la magistrature, l'*imperium* mi-

³⁹ Cfr., per tutti, Inst. 1.2.6: *Sed et quod principi placuit, legis habet vigorem, cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem concessit.*

* In *Labeo* 14 (1968) 228 ss.

litaire ne prend naissance qu'avec les auspices du départ et s'éteint quand le général à son retour à Rome franchit le *pomerium* ».

Naturalmente, i quattro punti che ho posto in risalto danno solo uno schema della monografia, che è ricca di altre interessanti e profonde notazioni, sulle quali non possiamo qui che sorvolare. La tentazione di lasciarsi convincere è, per qualunque lettore, veramente forte. Ma, almeno in me, un certo scetticismo è incoercibile, sopra tutto per questi motivi.

2. Anche a voler ammettere che le magistrature repubblicane non siano sorte da precise e specifiche leggi istitutive (ma la questione è assai più complessa e va rapportata al lungo processo evolutivo da cui probabilmente uscì la *respublica Romanorum*), è assai poco credibile che a magistrati eletti dai *comitia centuriata* e dai *comitia tributa*, cioè da assemblee attive e influenti della compagine costituzionale repubblicana, sia occorsa una investitura proprio da parte dei *comitia curiata*, che erano l'espressione di una struttura costituzionale ormai superata. Tanto meno credibile è questa tesi, quando si sostiene, contro la *communis opinio* (cui aderisco), che la *lex curiata* non fu affatto il residuo di una istituzione operante in età regia, ma fu proprio introdotta nel sistema repubblicano allo scopo di conferire ai *magistratus* il potere di prendere gli *auspicia*. Troppo rischiosa sembra, d'altra parte, la dimostrazione che gli *auspicia* di « entrata in carica » non erano quegli stessi che rendevano possibile l'elezione, così come parecchie e attendibili fonti testimoniano: non si capisce, oltre tutto, quale sarebbe stato il destino del magistrato, cui i presunti *auspicia* di entrata in carica, da prendersi appunto nel primo giorno della stessa, fossero riusciti infausti (si doveva forse procedere a nuove e tardive elezioni?). Venuta meno l'attendibilità dei presunti auspici di entrata in carica, va necessariamente ridimensionata, approssimativamente entro i limiti della *communis opinio*, l'importanza degli auspici presi dal generale al momento della partenza, anche se plausibili e convincenti appaiono molti rilievi sui concetti di *imperium domi* e di *imperium militiae* (non però sulla loro pretesa distinzione *ab origine*).

Comunque, siccome l'eccellente saggio del Magdelain è sicuramente tra quelli su cui si fermerà parecchio l'attenzione dei futuri indagatori, ogni conclusione sui suoi risultati è meglio per ora rinviarla.